

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**  
(PRODI)

**dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**  
(CIAMPI)

**e dal Ministro delle finanze**  
(VISCO)

**di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**  
(BASSANINI)

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**  
(TREU)

**col Ministro della difesa**  
(ANDREATTA)

**col Ministro dell'interno**  
(NAPOLITANO)

**col Ministro dei trasporti e della navigazione**  
(BURLANDO)

**col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**  
(MACCANICO)

**col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**  
(PINTO)

**e col Ministro dei lavori pubblici**  
(DI PIETRO)

*(V. Stampato Camera n. 2372)*

*approvato, a seguito di stralci (atto Camera n. 2372-bis), dalla Camera dei  
deputati il 15 novembre 1996*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 novembre 1996*

---

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

---

ranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1.

9. Sono abrogate le norme contenute nel regio-decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la presente legge.

10. Per effetto delle norme di cui al presente articolo lo stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.

#### Art. 28.

*(Destinazione di somme)*

1. Le riduzioni di cui all'articolo 29, relative al contratto di servizio, per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato relativi ai servizi esercitati sulle linee a maggiore carico di traffico.

#### Art. 29.

*(Contratti di servizio e di programma con la Ferrovie dello Stato Spa)*

1. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in essere alla data della trasformazione in società per azioni, nonché quelli contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito e per l'acquisizione dei mutui da contrarre.

2. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa dovrà assicurare un minore